

ADICONSUM

# LA SMALL CLAIM SPIEGATA PER BENE



di Carlo Battistella  
per Adiconsum Verona

*Il benessere passa attraverso la porta delle buone notizie e, a volte, anche il sistema giustizia racconta novità positive. Esiste uno strumento giudiziario per risolvere le controversie transnazionali in modo rapido ed economico: il procedimento europeo per controversie di modesta entità, conosciuto come "Small Claims".*

**F**orse non è propriamente corretto definire le Small Claims un procedimento nuovo, visto che il Regolamento CE che le ha istituite risale a qualche anno addietro, però la nuova – e buona – notizia è che questo procedimento funziona davvero e costa poco. Adiconsum Verona ha avuto modo di verificarlo in prima persona assistendo una socia in questo percorso giudiziario alternativo, grazie al quale in poche settimane ha potuto ottenere un risarcimento da una compagnia aerea francese.

## Come si attiva una Small Claim

Due sono le condizioni necessarie affinché un consumatore possa usufruire di questo strumento.

-La prima riguarda il valore: possono essere sottoposte a questo giudizio solo le controversie di valore non superiore ai 2.000 €.

-Il secondo requisito consiste nella transnazionalità: è necessario, cioè, che la controparte abbia sede al di fuori dello Stato italiano in una delle nazioni dell'Unione Europea.

E se ci si pensa bene non è un'evenienza poi tanto rara trovarsi in rapporto con parti straniere, basti citare ad esempio gli acquisti online o il noleggio di auto all'estero. Quando si incappa in un disagio e il reclamo viene ignorato o rigettato dalla controparte è possibile, dunque, chiedere l'intervento del giudice affinché sentenzi sulla questione.

Questa procedura può essere avviata autonomamente dal singolo cittadino domiciliato in Italia, anche senza l'assistenza di un avvocato. Infatti basterà compilare il modulo reperibile al sito web istituzionale ([https://e-justice.europa.eu/content\\_small\\_claims-297-it.do](https://e-justice.europa.eu/content_small_claims-297-it.do)) stamparlo e consegnarlo alla cancelleria del Giudice di Pace versando la tassa per gli atti giudiziari (min. 43€ - max 125€).

Il procedimento, normalmente, non prevede udienze o altre attività da parte del cittadino istante, il quale dovrà solo attendere la sentenza che verrà emessa nel giro di pochissimi mesi.



## Il caso risolto grazie ad una Small Claim

Una ragazza che aveva acquistato online un biglietto aereo di andata e ritorno con una compagnia francese, dopo aver perso il volo di andata, si era vista rifiutare l'imbarco anche per il volo di ritorno. Le era stata applicata la cosiddetta "no show rule": una sgradevole clausola la quale, appunto, prevede l'annullamento del biglietto sequenziale di ritorno al passeggero che non abbia fruito della tratta di andata. A causa di questa regola la ragazza aveva dovuto ricomprare entrambi i biglietti. Tuttavia la no show rule costituisce per l'Autorità Antitrust una pratica commerciale scorretta che viola le norme del Codice del Consumo e, così, la ragazza ha chiesto tramite Adiconsum Verona il rimborso. Ma visto che la compagnia aerea ha rigettato la richiesta è stato attivato il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Poche settimane dopo è stata emessa una sentenza favorevole alla viaggiatrice la quale è stata immediatamente rimborsata dalla compagnia francese.

Per maggiori dettagli, informazioni e consigli sulle Small Claims visita [www.adiconsumverona.it](http://www.adiconsumverona.it)

## Chi è ADICONSUM?

Adiconsum è un'associazione indipendente e senza scopo di lucro presente su tutto il territorio nazionale, con sedi locali, provinciali e regionali. Gli operatori, i volontari e i dirigenti forniscono assistenza e tutela individuale e collettiva ai consumatori e alle famiglie. È possibile collegarsi al sito internet dell'Associazione:

[www.adiconsumverona.it](http://www.adiconsumverona.it)  
o utilizzare il numero telefonico 045/8096934.